

Codice A1813C

D.D. 18 maggio 2026, n. 938

**R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 35/2026. "Realizzazione di protezione in massi al piede della sponda destra del Torrente Mignana in Comune di Rivarossa". Richiedente: Azienda agricola Cerutti Claudio P.IVA 08859210018**



**ATTO DD 938/A1800A/2026**

**DEL 18/05/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**OGGETTO:** R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 35/2026. "Realizzazione di protezione in massi al piede della sponda destra del Torrente Mignana in Comune di Rivarossa". Richiedente: Azienda agricola Cerutti Claudio P.IVA 08859210018

In data 14/04/2026 con nota prot. n. 17821 il Dott. For. Antonio Bagnato, in qualità di professionista incaricato, ha trasmesso per conto dell'Azienda agricola "Cerutti Claudio", con sede in Via San Francesco al Campo n. 28, 10040 Rivarossa – C.F. (omissis) - P.IVA 08859210018, richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di una protezione al piede della sponda destra del Torrente Mignana, lungo un tratto corrispondente alla proprietà dell'azienda medesima, distinto a Catasto Terreni al Fg. 19, n. 107.

Si prevede il taglio degli alberi ed il decespugliamento sul ciglio di sponda, e successivamente la posa di una fila di massi di cava, di volume pari almeno a  $0,3 \text{ m}^3$ , a secco, a protezione del piede della sponda destra, per una lunghezza di circa 10 m, al fine di contenerne l'erosione, in corrispondenza dei fondi di proprietà dell'azienda stessa.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal Dott. For. Antonio Bagnato, costituiti in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da Relazione tecnica, Tavola unica contenente planimetria inquadramento, planimetria schematica di progetto, sezione tipo, Documentazione fotografica.

A seguito dell'esame degli atti progettuali l'esecuzione degli interventi sopradescritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Sig. Cerutti Claudio, titolare dell'azienda omonima in Comune di Rivarossa, all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. i massi costituenti la protezione del piede di sponda dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno avere struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume almeno pari a 0,3 mc e peso non inferiore a 8 kN;
3. il paramento esterno dei massi costituenti la protezione del piede di sponda dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente, senza soluzione di continuità, e senza causare restringimento della sezione d'alveo;
4. il materiale legnoso proveniente dal taglio della vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
5. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisionali;
6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

7. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

10. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dell'opera in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dell'opera mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, in caso di messa in secca del corso d'acqua, dovrà richiedere il parere di compatibilità con gli ambienti acquatici, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006 al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**I FUNZIONARI ISTRUTTORI**

Arch. Maria Grazia Mennea

Ing. Alberto Piazza

**IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL  
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)**

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio